

STATUTO

DUE MCP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA VIA ANDROMEDA 10

Numero REA: CA - 213944

Codice fiscale: 02647130927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B)" all'atto n. 28.865	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Iglesias la società coo-	
perativa denominata "DUE MCP Società Cooperativa Sociale ETS" .	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei	
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto	
compatibili, le norme sulle Onlus, le norme sugli Enti del	
Terzo Settore, e le norme sulle società a responsabilità limi-	
tata.	
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
sere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il di-	
ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	di cui all'art 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche	
	per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto	
	di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro su-	
	bordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attivi-	
	tà di cui all'articolo 4.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	
	favore della società può avvenire anche in forma di collabora-	
	zione autonoma.	
	La società può avvalersi della prestazione di lavoratori non	
	soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di specula-	
	zione privata, secondo il principio della mutualità.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto	

	conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel	
	rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con	
	la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni la-	
	vorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri	
	soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, con particolare riguardo all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite	
	dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, potrà, svolgere le seguenti attività:	
	- il commercio all'ingrosso e al minuto di vini fini e comuni,	
	acque minerali, acque gassate, bibite, birra, succhi di frut-	
	ta, sciroppi, alcoolici e superalcoolici, latte e derivati,	
	gelati, dolciumi, confezionati in genere, prodotti gastro-	
	nomici e alimentari in genere, olio, patate, salatini purché	
	preconfezionati.	
	La società può compiere qualsiasi attività industriale, com-	
	merciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobi-	
	liare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e rea-	
	li anche a favore di terzi, purché tutte le predette attività,	

	siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	La società può ricevere finanziamenti, con o senza obbligo di	
	rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della nor-	
	mativa vigente, con particolare riferimento a quella che rego-	
	la la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la parte-	
	cipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545 septies c.c., previa delibera da parte dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che so-	
	no in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	
	all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 c.c., coloro che condividono i fini	
	sociali e intendono contribuire alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 dalla legge n.	
	381/1991, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori occupati in cooperativa e, compatibilmente con	
	il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in	
	proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società	

	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovano, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	c.c., istituire una speciale categoria di soci i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati in quest'articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa sono in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	

	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,	
	dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-	
	ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 11	
	dello statuto, quelle appresso indicate:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato	
	nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti	
	uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intende es-	
	sere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	
	ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve	
	inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, com-	
	patibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro ine-	
	renti alla qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento	
	delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'or-	
	gano amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della	
	data e del luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	

	zione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 c.c., se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i	
	seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	

e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-
stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-
dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilan-
cio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle deter-
minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle
spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta de-
gli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di appro-
vazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-
ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi

con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio è una persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio è diverso da una persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo,	

	strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza
	con quella della cooperativa.
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-
	cato nel regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-
	stazione lavorativa.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certifica-
	ta.
	Art. 13 (Liquidazione)
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c).

	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il	
	socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è	
	espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora	
	nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione dello stesso bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della	
	quota.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rap-	
	resenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	

	do e terzo comma, c.c.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 c.c., può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutuali-	
	stica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da pe-	
	nali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effet-	
	to.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	

	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Art. 15 (soci volontari)	
	Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della mede-	
	sima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della	
	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	

	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o	
	a mezzo p.e.c., con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	Soci sovventori	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello sta-	

	tuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori	
	di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote	
	trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indi-	
	cato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla let-	
	tera f) dell'art.19.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione dell'emissione, le quote dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente. Gli ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che	

	deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	

	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	semblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Titolo V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè supe-	

	riore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore	
	ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non	
	utilizzato ad altro titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, fornien-	

	do, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste
	nel precedente art. 7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-
	vimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale.
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro-
	gato sino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla
	redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero ri-
	chiedere particolari esigenze relative alla struttura e
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-

	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	

per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'art. 2477	
	c.c., del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del col-	
	legio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante	
	avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a	
	ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello	
	stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna	
	a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'av-	
	venuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o al-	
	trove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	

verso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità sopra riportate, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,	
	revisore o dipendente della cooperativa, come disposto	
	nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del	
	consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di	
	assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare	

	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Organo amministrativo)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a nove membri, secondo il numero deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito,	
	ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e	
	la determinazione di specifici compensi.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente e un vice - presidente.	
	Art. 32 (Compiti degli amministratori)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad	
	eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riser-	

	vato alla decisione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne è fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedire non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quan-	
	do interviene la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori -	
	formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'as-	
	semblea deve essere fatto d'urgenza dal sindaco unico o dal	
	collegio sindacale, se nominati, o dal revisore che può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del sindaco unico, o collegio sindacale e	
	del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla	
	loro sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del sindaco unico, o	
	del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso	

dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari com-
piti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-
sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'or-
gano amministrativo, potrà conferire speciali procure, per
singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori op-
pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-
genti al riguardo.

Art. 37

(Organo di controllo e revisione)

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per
legge, l'assemblea nomina, quale organo di controllo, un sin-
daco unico o un collegio sindacale in numero di tre membri ef-
fettivi e due supplenti.

L'organo di controllo, se nominato, esercita anche la revisio-
ne legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in pos-
sesso dei requisiti di legge.

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria
l'assemblea può nominare un sindaco unico, un collegio di tre
sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei
conti in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore di cui al primo comma, si applicano, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti c.c.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	ività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare ap-	
	positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecni-	
	ci, se saranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art. 2514 c.c. la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	

ziale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Rosalba Mascia

Pierandrea Pili

Marta Pili

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO